

der Prozeßführung vor dem ihm fremden Pariser Richter, statt in seinem eigenen einheimischen Gerichtsstande, der ihm doch an sich derart erhebliche Vorteile bietet, daß er allgemein als ordentlicher Gerichtsstand anerkannt ist. Gilt aber demnach Art. 42 der Statuten, wenn er überhaupt eine Gerichtsstandsvereinbarung enthält, nur zugunsten der Gesellschaft, so kann diese auf das ihr darin eingeräumte Recht nach Belieben verzichten und daher ihre Rechtsansprüche gegenüber einem Aktionär auch an dessen Wohnort geltend machen, wie sie es vorliegend getan hat. Unter diesen Umständen bedarf es auch keiner Feststellung darüber, wie weit es sich bei den hier geltend gemachten Ansprüchen um solche aus dem Rechtsverhältnis zwischen Gesellschaft und Aktionär im Sinn des Art. 42 handelt.

4. — Da die angefochtene Kompetenzbejahung des Zürcher Richters, wie ausgeführt, nicht gegen Art. 3 des Gerichtsstandsvertrages verstößt, so kann auch von einer Verletzung des Art. 11 daselbst, wonach ein angegangenes unzuständiges Gericht die Parteien von Amtes wegen an den kompetenten Richter zu verweisen hat, hier nicht die Rede sein; —

erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

II. Auslieferungsvertrag mit Italien. — *Traité d'extradition avec l'Italie.*

64. Sentenza 11 settembre 1913 nella causa Cerabino.

Estradizione concessa per titolo di prevaricazione, esclusa per quello di diserzione. — Indole di quel reato in confronto della sottrazione indebita. — Un tribunale militare ordinario non è tribunale eccezionale. — La competenza del giudice sulla estradizione non concerne né la ricevibilità formale della domanda né la colpevolezza dell'estradando. — Art. 2, n° 10 del trattato svizzero-italiano; art. 9, 11 e 22 LF 22 gennaio 1892.

A. — Con sentenza del 2 aprile 1913 la commissione d'inchiesta presso il tribunale militare della divisione di Milano pronunciava a carico di Cerabino Enrico di Savino, nato

il 18 agosto 1887 a Gaeta, sergente maggiore del 16° reggimento di artiglieria, l'accusa per due reati di prevaricazione conformemente all'art. 188 del codice penale per l'esercito e per quello di diserzione all'estero e rimandava l'imputato, per questi capi, al giudizio del tribunale militare di Milano. I reati di prevaricazione concernono: la sottrazione indebita della somma di fr. 195 e di quella di fr. 50 che, a mente dell'Autorità inquirente, l'imputato, incaricato dal capitano di distribuirle alla truppa, avrebbe ritenute, e l'appropriazione di 32 coperte di lana di proprietà dell'amministrazione militare, del valore complessivo di fr. 614: delitti questi commessi dal gennaio alla fine marzo 1912 in epoche non bene precisate. Essendosi Cerabino il 28 marzo reso latitante rifugiandosi all'estero e precisamente nel cantone dei Grigioni, la sentenza del 2 aprile 1913 ordina all'imputato di presentarsi al tribunale militare di Milano nel termine di 10 giorni, con la diffida che, trascorso inutilmente detto termine, si sarebbe pronunciato il giudizio in contumacia.

B. — Con istanza del 26 giugno 1913 la regia legazione d'Italia in Berna domandava al Consiglio federale l'extradizione dell'imputato per titolo di sottrazione indebita di fr. 500 a sensi dell'art. 2 n° 10 del trattato 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia per la reciproca estradizione dei delinquenti. All'istanza, la regia legazione univa copia conforme della sentenza 2 aprile 1913, il mandato di cattura ed un estratto del codice penale per l'esercito concernente l'art. 188.

C. — L'interrogatorio dell'imputato ebbe luogo in Coira il 1° luglio 1913. Cerabino negò di aver commesso i delitti di prevaricazione a lui imputati e fece opposizione all'extradizione, accampando in sostanza i motivi seguenti: Contesta anzitutto all'autorità istante la veste a domandare l'extradizione, comechè l'istanza sia promossa, a suo dire, non dal ministero degli esteri, ma dal tribunale militare di Milano. Sostiene poi che la domanda non corrisponde ai requisiti dell'art. 15 della legge federale sull'extradizione 22 gennaio 1892 e ciò per un duplice motivo: primieramente poichè ad essa non fu unita la sentenza di condanna in contumacia di cui nel riferito giudizio del 2 aprile 1913 e che

dovrebbe essere stata infrattanto pronunciata, poi perchè alla domanda fa difetto una designazione esatta delle disposizioni di legge applicabili al reato. In realtà, continua l'opposizione, le Autorità italiane invocano il reato della prevaricazione, che l'istante non ha commesso, al solo scopo di ottenere l'estradizione per un delitto per il quale l'estradizione non è conseguibile: quello cioè della diserzione. Esser dunque, in ogni caso, necessario che prima che si consenta l'estradizione, l'Italia dichiari formalmente voler riformare la sentenza contumaciale nel senso che non sia eseguita la condanna per il capo di accusa della diserzione.

In diritto:

1. — L'estradando non sostiene che il delitto di « prevaricazione » per il quale vien domandata l'estradizione non sia reato per cui essa non è conseguibile. Ma essendo questa una questione che concerne i requisiti sostanziali dell'estradizione, essa deve venir esaminata d'ufficio (vedi RU vol. 27 I pag. 62, 82; vol. 28 I pag. 188 ecc.), per cui converrà brevemente conoscerne.

Conformemente alla definizione dell'art. 188 del codice penale italiano per l'esercito, la « prevaricazione » è il delitto che commette il militare investito di funzioni amministrative trafugando o sottraendo somme di danaro, oggetti o valori qualsiasi a lui affidati per ragione delle sue funzioni. È dunque il delitto di cui Cerabino vien imputato, avendo egli, secondo l'atto di accusa, nella sua qualità di sergente, cui incombeva la distribuzione del soldo alla truppa e la custodia di certi effetti, ricevuto, in ragione delle sue funzioni, delle somme e degli oggetti, che si pretende egli abbia poi trafugato o sottratto.

Questo delitto riveste gli estremi della sottrazione indebita o della truffa. E siccome Cerabino era investito di funzioni di carattere amministrativo quando, al dire dell'atto di accusa, ebbe a commettere il reato, queste sottrazioni sarebbero da imputarsi ad un funzionario, di modo che a ragione la domanda di estradizione fa capo all'art. 2, n° 10 del trattato svizzero-italiano del 22 luglio 1868 (vedi anche l'art. 3. n° 20

della legge federale sull'estradizione del 22 gennaio 1892).

Nè si tratta, per quanto concerne la prevaricazione, di un delitto *puramente* militare, per il quale l'estradizione non potrebbe venir consentita (art. 11 della legge citata): in esso l'elemento essenziale caratteristico e prevalente è di natura comune, ed è quello della truffa o sottrazione indebita di valori pubblici. E se la sua *denominazione* (prevaricazione, che corrisponde alla nozione di peculato o sottrazione indebita di valori pubblici da parte di un funzionario *civile*) è propria del codice militare, la sua *essenza* e cioè l'appropriazione indebita di pubblico avere da parte di un militare *investito di funzioni amministrative* è affatto di diritto comune. E, parimenti, non è applicabile nella fattispecie il disposto dell'art. 9 della legge federale 22 gennaio 1892, secondo il quale l'estradizione sarà subordinata alla condizione che la persona da consegnarsi non venga deferita ad un tribunale eccezionale. Cerabino sarà deferito, è vero, al tribunale militare di Milano. Ma questo non è un tribunale eccezionale; esso è previsto e disciplinato dagli ordinamenti giudiziari ordinari, cui vanno soggetti, in tempo ordinario e normale, tutti indistintamente gli italiani che rivestono una data qualità: quella di militare.

2. — L'estradando contesta di aver commesso i reati di prevaricazione di cui è imputato. Ma questa contestazione non può tornargli di sussidio in sede di estradizione, come quella che sfugge all'esame di questa Corte. È regola generale, ripetutamente ammessa da questo tribunale, che la questione di colpeabilità non può essere nè discussa nè esaminata dal giudice che deve conoscere dell'estradizione (RU vol. 32 I pag. 346).

3. — Gli altri argomenti sollevati da Cerabino sono di natura formale, come quelli che hanno tratto alla qualità (veste) dell'Autorità istante ed all'ammissibilità della domanda, per non essere d'essa, come si pretende, corredata dalla sentenza in contumacia e dall'indicazione della legge applicabile. Se non che questa sede potrebbe esimersi di esaminare queste obiezioni, poichè esse sono di esclusiva competenza del

Consiglio federale, al quale solo spetta il diritto di decidere della ricevibilità di una domanda dal punto di vista puramente formale (vedi art. 16 della legge federale 22 gennaio 1892; RU vol. 37 I pag. 98). Ma volendo nondimeno toccare della loro fondatezza, si avverte che ambedue le obiezioni riposano su degli errori materiali e sono senz'altro inammissibili. Dagli atti risulta che la domanda di estradizione non emana, come erroneamente pretende Cerabino, dal tribunale militare di Milano, ma da un'Autorità a ciò indiscutibilmente qualificata: la legazione italiana in Berna. (Art. 9 del trattato e art. 15 della legge sull'extradizione). Da un supplemento d'inchiesta poi i cui risultati sono consegnati negli atti (art. 23), emerge che una sentenza in contumacia non intervenne ancora e ciò appunto in vista del procedimento pendente di estradizione.

4. — A ragione invece contesta l'extradando l'ammissibilità della estradizione per il titolo di diserzione. Ma va fatto in proposito notare che l'extradizione non vien neanche domandata per il reato della diserzione (vedi domanda del 26 giugno 1913). Converrà nondimeno, a sensi dell'art. 11, cap. 2 della legge federale sull'extradizione, sottoporla alla condizione che il reato di diserzione ascritto al Cerabino non venga nè punito nè considerato come una circostanza aggravante.

Il Tribunale federale pronuncia:

L'opposizione è respinta e l'extradizione di Cerabino Enrico consentita con la riserva che l'extradando non sia oggetto di provvedimento nè passibile di pena per il reato di diserzione.

III. Auslieferungsvertrag mit dem Deutschen Reiche. — *Traité d'extradition avec l'Empire allemand.*

65. Urteil vom 6. November 1913 in Sachen von Petersdorf.

Umfang der Kognitionsbefugnis des BG als Auslieferungsgerichtshof nach Art. 23 und 24 Ausl.-G. und Art. 181 OG. Art. 1 Ziff. 13 des Auslieferungsvertrages mit Deutschland. Auslieferung wegen eines in einem dritten Staate begangenen Kreditbetruges. Notwendigkeit der Strafbarkeit der Handlung im dritten Staate. Das Erfordernis der Strafbarkeit im ersuchten Staate hat nur die Bedeutung, dass derselbe Tatbestand hier ebenfalls strafbar wäre, nicht aber, dass für das im Ausland begangene Delikt ebenfalls Verfolgung eintreten würde.

Das Bundesgericht hat,
da sich ergeben:

A. — Mit Note vom 4. Juli 1913 hat die Kaiserlich Deutsche Gesandtschaft in Bern unter Berufung auf Art. 1 Ziff. 13 und 9 des Auslieferungsvertrages zwischen der Schweiz und dem Deutschen Reiche vom 24. Januar 1874 beim Bundesrat um die Auslieferung der deutschen Staatsangehörigen Witwe Elisabeth von Petersdorf geb. Meyer nachgesucht. In dem dem Begehren beigegebenen Haftbefehl des Königl. Landgerichts Frankfurt a. M. I. Strafkammer vom 22. Mai 1913 wird der der Angeschuldigten zur Last fallende Tatbestand folgendermaßen dargestellt: Frau von Petersdorf habe in Paris in den letzten Monaten des Jahres 1911 in der Absicht, sich und dem Schneidergesellen Karl Walther einen rechtswidrigen Vermögensvorteil, nämlich unentgeltliche Beköstigung und Wohnung, zu verschaffen, das Vermögen des Pensionärsinhabers Josef Wellhäuser dadurch um 430 Fr. beschädigt, daß sie ihm die falschen Tatsachen vorgespiegelt habe, sie besitze ein Gut, Strahlenbergerhof in Frankfurt a/M. und habe bei der Frankfurter Bankfirma Hauck ein größeres Guthaben, und so in ihm einen Irrtum über ihre Kreditwürdigkeit erregt